

Ordine n.238040 - E DV del 06/06/2017

COPIA DA RESTITUIRE ALLA COMMITTENTE

Spett. BUZZI UNICEM S.p.A. Via Luigi Buzzi, 6 15033 Casale Monferrato **Direzione Logistica Acquisti**



Ordine n.238040 - E DV del 06/06/2017

(Codice fornitore: 20509)

OGGETTO: Conferma di Accettazione Ordinazione

Ci riferiamo alla gradita Vostra ordinazione della quale abbiamo preso interamente conoscenza.

Con la presente dichiariamo di accettare la medesima ordinazione alle condizioni speciali indicate sulla medesima Vostra Ordinazione, nonche a quelle generali qui di seguito trascritte, in deroga ad ogni e qualsiasi diversa pattuizione.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Condizioni: ١.

Condizioni:
Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezion fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da aversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

See note, nena stat con spontentia, contratra o comunque in aggiunta afle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

2. Fatture:

Devono essere emesse riepilogate entro il mese successivo alla consegna o spedizione della merce e devono rispondere ai requisiti di cui all'art.21 del DPR 26.10.72 n.633 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura entro 120 giorni della data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto predetto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bolla di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile lavori della Committente.

3. Rimessi di consegna:

I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente nota di ordinazione, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Ciascun rimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione. In caso di inadempienza a quaetto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere protratta di 30 giorni senz'altro avviso.

Consegna una merce:

Le consegna per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce apassano a nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Committente, quest'ultima si assume i schi del trasporto riservandosi di verificare qualità e quantità della fornitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respirate.

5. Termine di Consegna:
L'inosservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committente:

a) la risoluzione di diritto del contratto, coi solo onere per la Committente di dichiarare al fomitore che intende avvalersi di tale facoltà; qualora la Committente si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;
b) oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una penalità in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai maggiori danni; la Committente si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c.; resta fermo che tali penalità e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semple e ritardo.

6. Cause di forza maggiore:

6. Cause di forza maggiore:

It termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Committente all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente: le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scioperi a carattere nazionale che si protraessero complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse accedere il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il formitore possa avanzare alcuna pretesa.

Selfa une de de l'acceptante de la Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.

Sottoscriverete, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO.

Software, prima di anziane i ravori di sagnimento, i veroan di Accel i raziona incanaco e software del propri dipendente, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetta e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle

dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetta e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetta.

Resta però fermo che nei casi previsti dall'art. 3 L. 20.10.1960, n. 1369, non derogati dall'art. 5 della stessa legge o da altre disposizioni di legge, l'Impresa Appaltatrice dovrà altresì riconoscere ai lavoratori da essa dipendenti un trattamento retributivo ed un trattamento normativo non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori dipendenti della Committente.

Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilit\(\frac{1}{2}\)0, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpissero cose della Committente o persone alle dipendenze della stessa Committente o comunque esplicanti attività per essa, sia che colpissero terzi o cose di terzi.

Resta in ogni modo inteso che l'appaltatore dovrà rispettare tutto le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere manlevata la Committente da ogni responsabilità verso chicchessia. Qualsiasi guasto o danno provocato dai mezzi dell'Appaltatore ai beni della Committente obbliga il dannenggiante al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civide anche verso terzi.

Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinfor

9. Collaudi:

L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguite, spetta alla Committente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fornitore. La Committente si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art. 1513 cod civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicazioni o disegni nicevuti dalla Committente. Qualora entro diciotto mesì dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già stata posta in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, si manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pattuito, di fornitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al pattuito. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri

10. Invariabilità dei prezzi:
I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se



Buzzi Unicem

Ordine n.238040 - E DV del 06/06/2017

per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato; l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio 11. Pagamenti e inadempienze:

L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore dà diritto alla Committente di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le 12. Divieto di cessione:

12. Divieto di cessione:

I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenzo dannose derivanti al debirore ceduto. Quest'ultimo sarà comunque facoltizzato, senza necessità di preavviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente ordine. E' fatto divieto al Fomitore di emettere tratte per il 1. Costruzione su diseggi e modelli della Committente:

1. Costruzione su diseggi e modelli della Committente non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o fasciati utilizzare da chiechessia. In ogni caso il fornitore dovrà usare inerenti la fomitura, ne siano venute a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando cho esso fornitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenisse da parte di persone che, anche per motivi 14. Competenza:

Competenza:

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria esclusivamente competente e quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalla Legge Italiana.

29/06/12

Timbro & firma

Via Ferru Tel. 0775

CCIAAA

3046 PATRICA 42852 Fax 839 40470605 del 03.05.20:

S.r.

Si approvano ai sensi dell'artt. 1341 e 1342 del C.C. gli articoli 4,5,6,7,9,10,11,12 delle sopraestese condizioni generali e le Condizioni di Pagamento. Data

Aimbro e firma Via Ferruc Tel. 0775

- - - - 03010 PAT - **33**4285 - Fij 2240470606 9**95 del** ∩≎